



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PINEROLO  
IN FUNZIONE DI GIUDICE MONOCRATICO  
DEL LAVORO

R.G.N° \_\_\_\_\_  
Cron.N° \_\_\_\_\_  
Rep.N° \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Dep. \_\_\_\_\_

sciogliendo la riserva,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- art. 28 Stat. Lav. -

nel procedimento d'urgenza iscritto al n.1433/2006  
R.G. promosso

da

FILLEA-CGIL PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo  
segretario Giovanni Pibiri, rappresentata e difesa  
dagli avv. Nino e Fausto Raffone per procura a  
margine del ricorso ed elettivamente domiciliata  
presso lo studio dei difensori in Torino, p.zza  
della Consolata n.5

- RICORRENTE -

contro

SATURNO INDUSTRIALE Spa in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore, corr. in Rosta, elett.  
domiciliata in Torino, via Giolitti n.1, presso lo  
studio degli avv.ti M. Milan e A. Brusasco che la  
rappresentano e difendono per procura a margine  
della comparsa di costituzione

- CONVENUTA -

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 20.06.2006, la FILLEA-CGIL, Provincia di Torino (d'innanzi FILLEA) adiva questo Tribunale con procedimento ex art. 28 Stat. Lav. denunciando la condotta asseritamente antisindacale tenuta dalla Saturno Industriale S.p.A. (d'innanzi solo Saturno) la quale, ricorrendo alla prestazione di lavoratori utilizzati nelle forme della somministrazione di lavoro, avrebbe da un lato violato le procedure di informazione sindacale previste dalla Legge "Biagi" e, dall'altra, superato le soglie massime numeriche consentite dai C.C.N.L. dei lavoratori "somministrati" rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, sì da vanificare e ledere tutte le prerogative riservate al sindacato. Chiedeva, quindi, il ricorrente, previo accertamento della natura antisindacale tenuta dalla convenuta società, che il giudice condannasse la Saturno ad effettuare tutte le informazioni di legge nonché a assumere a tempo indeterminato tutti i lavoratori impiegati in regime di somministrazione ovvero ad eliminare altrimenti gli effetti del comportamento antisindacale, con pubblicazione del provvedimento e vittoria di spese.

Costituendosi all'udienza fissata per la discussione, resisteva la convenuta, chiedendo

respingersi il ricorso sul rilievo che il sindacato era stato informato delle intenzioni del datore di lavoro a tal punto che altra O.S. aveva concordato un "piano di rientro" e che, comunque, l'eventuale superamento della soglia così come invocato non lederebbe una prerogativa sindacale ma la più un interesse individuale del singolo lavoratore.

All'udienza del 19.06.2006, fallita la conciliazione per la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta ed, interrogata liberamente la parte il Giudice senza l'assunzione di sommarie informazioni, pure richieste dalla convenuta, la quale, tuttavia, non aveva provveduto a citare le persone informate, tratteneva la causa.

\* \* \* \* \*

Nel concreto, lamenta la ricorrente che la Saturno avrebbe dapprima omesso sia di comunicare alla r.s.u. il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione (sette giorni prima ovvero in caso di urgenza cinque giorni dopo) sia il numero e i motivi dei contratti di somministrazione, la loro durata ed il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (ogni dodici mesi) e, successivamente, utilizzato lavoratori "somministrati" in percentuali superiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. applicato.

Dai documenti prodotti dalle parti emergono indizi tali, per la loro concordanza, precisione e gravità, da indurre il decidente a ritenere fondate le pretese del ricorrente, pur non potendosi accogliere, in questa sede, la declaratoria di condanna a convertire in contratti a tempo indeterminato tutti o parte dei contratti di lavoro somministrato. Sul punto, questo giudice ritiene di aderire al costante indirizzo giurisprudenziale, più volte ripreso e confermato anche in sede di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di condotte datoriali plurioffensive, il sindacato non può disporre dei diritti individuali dei lavoratori derivanti dalla legge o anche direttamente dalla Costituzione, potendo agire esclusivamente a tutela del diritto di sciopero ovvero delle libertà ed interessi collettivi di cui l'organizzazione è portatore (*ex multis* Cass., sez.lav. 10/07/02, n.10031): tale preclusione si riflette sul tipo di tutela accordato che, pur nella atipicità dei suoi contenuti, non può incidere sui diritti acquisiti dai singoli lavoratori. Orbene, se la stessa convenuta non ha contestato il superamento del tetto consentito per il numero di lavoratori utilizzati in regime di somministrazione, la contestualità del ricorso ai primi utilizzi di detti prestatori rispetto all'interruzione della CIGS, avvenuta il

15/11/05, l'assenza di qualsivoglia documento che comprovi non solo la discussione dei temi dell'occupazione, ma anche il preventivo allestimento di un tavolo di trattative (mancando i verbali), portano a concludere che la Saturno non rispettò le precise disposizioni di legge, anche in considerazione della non comparizione personale del legale rappresentate (o di un suo delegato) all'udienza.

Pacifico, perché riconosciuto anche dalla società convenuta, che il mancato adempimento degli obblighi di informazione costituisca un comportamento antisindacale, limitando fortemente le prerogative del sindacato di tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, estromettendolo, di fatto, dalla possibilità di interloquire con il datore su aspetti determinanti della produzione, controverso è il contenuto del provvedimento che rimuova gli effetti della condotta, tenuto conto, tuttavia, che nulla può ad oggi concretamente essere rimproverato alla Saturno circa la mancata comunicazione da effettuare nei dodici mesi, non essendo ancora trascorso, al momento del deposito del ricorso, il necessario lasso di tempo (dodici mesi dall'utilizzo del primo lavoratore con contratto di somministrazione).

Pur non potendosi, come detto, incidere direttamente sulle posizioni dei singoli

lavoratori, a nulla rilevando in questa sede la valutazione circa la volontà di ciascuno di vedersi o meno riconosciuto un contratto a tempo indeterminato, e pur non considerandosi la violazione delle norme contrattuali sulle percentuali di impiego di lavoratori con contratto di somministrazione una condotta antisindacale censurabile ex art.28 St.Lav., tuttavia il difetto di informazione costituisce un danno non solo e non tanto in sé, quanto piuttosto per il fatto di avere precluso al sindacato l'esercizio di un suo diritto di opinione (sebbene non vincolante) e di partecipazione sì da inficiare l'intera procedura di ricorso al lavoro somministrato. Pertanto, alla Saturno non solo si impone di informare le OO.SS. nei modi e nei tempi stabiliti e disciplinati dal D.Lgs. 276/03, ma anche si fa espresso divieto di concludere nuovi contratti di somministrazione o rinnovare quelli in corso senza l'adempimento degli obblighi di cui sopra, fermi gli obblighi retributivi per i contratti in corso che dovranno comunque essere adempiuti fino alla loro scadenza.

Infine, per la rimozione degli effetti della condotta sanzionata, appare opportuno provvede a che la società convenuta affigga copia del decreto nelle bacheche aziendali

Alla soccombenza segue l'obbligo di rimborsare al sindacato ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Letto l'art. 28 St. Lav.,  
disattesa ogni altra istanza,  
dichiara la natura antisindacale della condotta tenuta dalla Saturno Industriale S.p.A. nell'aver fatto ricorso alla prestazione di lavoratori utilizzati nelle forme della somministrazione senza l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art.24, IV° comma D.Lgs. 276/03 e ordina alla convenuta di non concludere nuovi contratti di somministrazione né di rinnovare quelli in corso senza l'adempimento degli obblighi di cui sopra, fermi gli obblighi retributivi per i contratti in corso che dovranno comunque essere adempiuti fino alla loro scadenza;  
ordina alla convenuta di affiggere copia del presente decreto nelle bacheche aziendali.  
Condanna parte convenuta a rimborsare al sindacato ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 1.150,00 Euro (di cui € 50,00 di esposti ed il resto per diritti ed onorari), oltre rimb.forf., IVA e CPA.  
Si comunichi.  
Pinerolo, 21 luglio 2006.

IL GIUDICE

(Dott. Giuseppe SALERNO)